



  
VTDL

*Diretta da* ENRICO GRAGNOLI

1-2019

# Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro



**G. Giappichelli Editore – Torino**

Rivista trimestrale - I - 2019

[www.diritto.lavoro.variazioni.it](http://www.diritto.lavoro.variazioni.it)

# Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro

*Diretta da* ENRICO GRAGNOLI

1-2019



G. Giappichelli Editore – Torino

*Direttore responsabile:* Enrico Gragnoli

*Direzione e Redazione*

email: [greco.vtdl@libero.it](mailto:greco.vtdl@libero.it)

[www.dirittolavorovariazioni.it](http://www.dirittolavorovariazioni.it)

© Copyright 2019 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISSN 2499-4650

*Stampa:* LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLE-AREdi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

### ***Comitato di direzione***

José Antonio Fernandez Avilés – Emilio Balletti – Vincenzo Bavaro – Franca Borgogelli – Alessandro Boscati – Stefano Brusati – Piera Campanella – Guido Canavesi – Carlo Cester – Maurizio Del Conte – Antonio Di Stasi – Madia D’Onghia – Loredana Ferluga – Valeria Fili – Alessandro Garilli – Andrea Lassandari – Fiorella Lunardon – Luigi Menghini – Michele Miscione – Antonella Occhino – Alberto Pizzoferrato – Maurizio Ricci – Antonio Vallebona – Carlo Zoli – Antonello Zoppoli

### ***Comitato di redazione***

Maria Giovanna Greco (*caporedattore*) – Mirko Altimari – Lucia Bello – Ilaria Bresciani – Ilaria Cairo – Francesco Capparelli – Massimo Cundari – Lorenzo Maria Dentici – Cristina Marani – Martino Matarese – Fabio Pantano – Susanna Palladini – Marta Selicorni – Luigi Sposato – Laura Torsello – Ester Villa – Valentina Zaccarelli

### ***Comitato di valutazione***

Luigi Angiello – Francesco Basenghi – Alessandro Bellavista – Stefano Bellomo – Paola Bozzao – Marina Brollo – Luca Calcaterra – Davide Casale – Matteo Corti – Luigi De Angelis – Michele De Luca – Marco Esposito – Vincenzo Ferrante – Maria Dolores Ferrara – Marco Ferraresi – Lorenzo Gaeta – Donata Gottardi – Renato Greco – Fausta Guarriello – Stella Laforgia – Chiara Lazzari – Stefano Liebman – Mariella Magnani – Sandro Mainardi – Valerio Maio – Massimiliano Marinelli – Oronzo Mazzotta – Roberta Nunin – Paola Olivelli – Antonello Olivieri – Roberto Romei – Riccardo Salomone – Francesco Santoni – Alessandra Sartori – Valerio Speciale – Adriana Topo – Paolo Tosi – Armando Tursi – Roberto Voza – Anna Zilli

### ***Norme di autodisciplina***

1. La valutazione dei contributi inviati per la pubblicazione, sia su iniziativa degli Autori, sia in quanto richiesti dal Comitato di direzione, è affidata a due membri del Comitato per la valutazione scientifica scelti a rotazione.
2. Il contributo è inviato ai valutatori senza notizia dell’identità dell’Autore.
3. L’identità dei valutatori è coperta da anonimato. Il parere anonimo è inviato all’Autore.
4. In caso di pareri contrastanti la direzione assume la responsabilità della decisione.
5. Ove dalle valutazioni emerga un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, la direzione promuove la pubblicazione solo a seguito dell’adeguamento del saggio assumendosi la responsabilità della verifica.



# Indice

## *Index*

### **Il tema**

#### ***Il lavoro nelle imprese a capitale pubblico (a cura di Mirko Altimari e Maria Giovanna Greco)***

STEFANIA PEDRABISSI, <i>Pubblica amministrazione e attività di impresa</i>	9
MIRKO ALTIMARI, <i>Diritto del lavoro e società pubbliche: rapporto di lavoro e autonomia collettiva dalla municipalizzazione al d.lgs. n. 175/2016</i>	53
MARIA GIOVANNA GRECO, <i>Il reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica</i>	77
MAURIZIO FALSONE, <i>Dalla corsa per esternalizzare alla (re)internalizzazione negli enti pubblici: l'incerto destino del personale</i>	93
MARIA DOLORES FERRARA, <i>Corporate governance e trattamento economico nelle società a controllo pubblico tra vincoli pubblicistici e razionalità del sistema</i>	127

### **Opinioni a confronto**

#### ***Il libro di Guy Davidov “A Purposive Approach To Labour Law”***

VINCENZO FERRANTE, <i>Guy Davidov's Purposive Approach to Labour Law</i>	151
MASSIMILIANO MARINELLI, <i>A proposito di “A Purposive Approach to Labour Law”: alla ricerca dei valori legittimanti il diritto del lavoro</i>	157
ROBERTO ROMEI, <i>Il futuro del diritto del lavoro: una riflessione sul libro “A Purposive Approach to Labour Law” di Guy Davidov</i>	179

## **Opinioni a confronto**

### ***Il caso sulla s.p.a. Alitalia***

FEDERICO FRANCHINA, *Cambiamento di esercente di aeromobile e continuità dei rapporti di lavoro* 215

MARTINO MATARESE, *La tutela dei dipendenti di Alitalia nell'ambito della prima procedura di amministrazione straordinaria* 233

## **Saggi**

ROSA DI MEO, *Gli indici di sfruttamento lavorativo nell'art. 630-bis c.p.: una lettura lavoristica* 265

ANNA PIOVESANA, *Il diritto di denuncia del lavoratore tra giurisprudenza e legge* 299

CATERINA TIMELLINI, *La disconnessione bussata alla porta del legislatore* 315

*Autori* 339

A proposito di  
“A Purposive Approach to Labour Law”:  
alla ricerca dei valori legittimanti  
il diritto del lavoro\*  
*About “A Purposive Approach to Labour Law”:  
in search of values legitimating labour law*

Massimiliano Marinelli

*Prof. ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Palermo*

---

**ABSTRACT**

L'Autore esamina il libro di Guy Davidov, “*A Purposive Approach to Labour Law*”, e sostiene la necessità di una chiara comprensione degli scopi del diritto del lavoro, per favorire il mantenimento dei livelli di protezione del lavoro, necessari in una società che abbia fiducia nel futuro.

**Parole chiave:** lavoro – futuro – fiducia

*The author examines Guy Davidov's book, “A Purposive Approach to Labour Law”, and affirms that it is paramount to understand clearly the purposes of labour law, in order to maintain the level of protection of labour, that are essential in a society with confidence in the future.*

**Keywords:** labour – future – confidence

---

**SOMMARIO:**

1. La crisi dei pilastri del diritto del lavoro. – 2. Persuasione e giustificazione degli interventi del legislatore. – 3. Stabilità e sicurezza. – 4. Brevi note critiche in ordine all'individuazione di nuovi scopi del diritto del lavoro.

---

\* Traduzione, con l'aggiunta di alcuni riferimenti bibliografici essenziali, dell'intervento in lingua inglese alla discussione sul volume “*A Purposive Approach to Labour Law*” di Guy Davidov, tenuto presso l'Università di Parma il 23 aprile 2018.

## 1. La crisi dei pilastri del diritto del lavoro

La lettura del libro di Guy Davidov “*A Purposive Approach to Labour Law*”<sup>1</sup> è indubbiamente affascinante, e stimola alcune (brevi e necessariamente rapide) riflessioni sugli scopi fondamentali del diritto del lavoro.

Come puntualizzato condivisibilmente nell’introduzione del libro<sup>2</sup>, questi non sono mutati in modo significativo nel corso del tempo. Si è invece realizzato un disallineamento tra gli obiettivi perseguiti, e gli strumenti approntati dal legislatore per raggiungerli. Questi si sono in alcuni casi rivelati eccessivi rispetto allo scopo che si erano prefissati, mentre in altri non sono riusciti a raggiungerli, determinando anche effetti imprevisi e non auspicati.

Il ripensamento delle forme di tutela del lavoratore all’interno del contratto, e nel mercato, non può però ridursi a semplici valutazioni di efficienza (peraltro in molti casi discutibili anche nei risultati)<sup>3</sup>, ma deve tenere conto del necessario contemperamento della pluralità di valori coinvolti. Ciò in un contesto politico ed istituzionale che è profondamente mutato rispetto all’epoca in cui le leggi fondamentali in materia di protezione dei lavoratori sono state approvate.

Nella lettura del libro di Davidov può essere utile partire da uno studio (senza esagerazione definito “profetico”) di Massimo D’Antona del 1998<sup>4</sup>. È evidente che nella lettura di tale scritto siamo inevitabilmente condizionati dalla consapevolezza di ciò che è accaduto dopo la sua pubblicazione, e dall’evoluzione delle tutele dei lavoratori, all’epoca appena agli inizi<sup>5</sup>.

La distanza temporale che ci separa dalla sua redazione permette però di cogliere – come in un quadro impressionista visto da una certa distanza – la profondità della ricostruzione di fenomeni, che si sono manifestati in modo sempre più significativo in momenti successivi.

Il punto di partenza della riflessione è costituito dalla considerazione che “il diritto del lavoro che conosciamo è un costruito storico, e non ha nulla di

---

<sup>1</sup> G. DAVIDOV, *A Purposive Approach To Labour Law*, Oxford University Press, Oxford, 2016.

<sup>2</sup> G. DAVIDOV, *A Purposive Approach ...*, cit., 2.

<sup>3</sup> Cfr. L. MENGONI, *Sull’efficienza come principio giuridico*, in *Scritti in memoria di Massimo D’Antona*, Giuffrè, Milano, 2004, 4173; R. DEL PUNTA, *L’economia e le ragioni del diritto del lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2001, 3.

<sup>4</sup> Cfr. M. D’ANTONA, *Il diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità?*, in *Riv. giur. lav.*, 1998, I, 311.

<sup>5</sup> Cfr. R. DE LUCA TAMAJO, *Massimo D’Antona esperto ‘strutturista’: l’erosione dei pilastri storici del diritto del lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2009, 185.

ontologico”, e che le Costituzioni posteriori alla Seconda Guerra Mondiale (tra le quali ovviamente la nostra) proponevano “come valori giuridici della società intera, le clausole di un compromesso tra classi sociali fino ad allora radicalmente contrapposte dall’ineguale distribuzione di potere e reddito, conseguente alla diversa collocazione nella sfera della produzione”<sup>6</sup>.

Tale compromesso in effetti poteva essere letto come punto di partenza verso una nuova società nell’ambito del sistema capitalistico, caratterizzata da maggiore rispetto e considerazione per i valori propri della persona, ovvero come un passaggio intermedio verso una rivoluzione socialista, vagheggiata più che concretamente programmata e voluta.

In questo ambito – semplificando ovviamente questioni assai complesse – il timore di una prossima rivoluzione, e la pressione proveniente dall’esistenza di un modello economico alternativo al sistema capitalistico, avrebbe indotto le classi dominanti ad accettare l’introduzione di più elevati livelli di protezione dei lavoratori. La fine del modello socialista avrebbe invece rimesso in discussione tali conquiste, e determinato un arretramento del livello di tutela raggiunto.

Tale ultima relazione meccanica in effetti non mi pare possa essere considerata reale: i profondi mutamenti nel mercato del lavoro della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d’America erano già stati avviati ben prima del 1989, rispettivamente dal governo Thatcher<sup>7</sup> e sotto la presidenza di Ronald Reagan<sup>8</sup>.

Anche nel sistema italiano, il dibattito sulla necessità di una revisione dei sistemi di protezione dei lavoratori era già stato avviato alla fine degli anni ’70, ed aveva trovato espressione nella cosiddetta “legislazione dell’emergenza”<sup>9</sup>, contenente soluzioni che avrebbero progressivamente trovato sempre maggiore spazio negli anni successivi. Tali interventi erano stati determinati dalla crisi economica che aveva colpito i paesi occidentali in conseguenza dei due shock petroliferi del 1973 e del 1979, piuttosto che dalle difficoltà del modello socialista, che non si erano ancora pienamente manifestate.

Di converso, anche dopo il passaggio dei paesi dell’Europa orientale al modello economico capitalistico, il sistema di tutela dei lavoratori in Italia (e negli altri paesi occidentali) è stato mantenuto nelle sue strutture fundamenta-

---

<sup>6</sup> Cfr. M. D’ANTONA, *Il diritto del lavoro di fine secolo*, cit., 312.

<sup>7</sup> Cfr. W. WEDDERBURN OF CHARLTON, *I diritti del lavoro*, Giuffrè, Milano, 1998, 44.

<sup>8</sup> Cfr. J. PATTERSON, *Restless giant*, Oxford University Press, Oxford, 2007.

<sup>9</sup> Cfr. R. DE LUCA TAMAJO, L. VENTURA, *Il diritto del lavoro dell’emergenza*, Jovene, Napoli, 1979; R. DE LUCA TAMAJO, *Gli anni ’70: dai fasti del garantismo al diritto del lavoro dell’emergenza*, in P. ICHINO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana*, Giuffrè, Milano, 2008, 79.

li, ammettendo semmai una controllata liberalizzazione dell'impiego di talune forme di lavoro flessibile<sup>10</sup>.

Tuttavia, alla fine del XX secolo i quattro pilastri sui quali si era fondato fino ad allora il diritto lavoro erano interessati da profondi mutamenti.

Il primo pilastro del diritto del lavoro vittima di erosione è costituito dallo Stato Nazione. Questo, soggetto fino ad allora praticamente unico della regolazione della politica economica, aveva ormai perduto la sua centralità, rimettendo sfere sempre più ampie di potere alle istituzioni sovranazionali<sup>11</sup> (ed in particolar modo a quelle europee). Queste scontano però sia un problema di deficit di democrazia, dato il loro legame solo mediato ed indiretto con il corpo elettorale, sia l'operare con processi decisionali "condizionati assai meno di quelli degli Stati Nazionali dai valori sociali costituzionalizzati e dalla forza politica del lavoro organizzato"<sup>12</sup>.

A questi difetti di partenza, negli ultimi anni, si è aggiunta la tendenza dei governi nazionali ad utilizzare i vincoli economici, discendenti dall'appartenenza all'Unione Europea, come comodo pretesto per introdurre profondi mutamenti negli assetti regolativi del contratto di lavoro, spesso nemmeno richiesti dalle istituzioni comunitarie, o comunque non imposti nei loro contenuti (lasciando dunque la scelta finale in materia, in ogni caso, al legislatore nazionale).

Il secondo pilastro del diritto del lavoro viene individuato da D'Antona nella grande fabbrica, al cui interno il lavoro è regolato in modo rigido, ed inserito in un sistema di tipo gerarchico. Sebbene l'economia – specie quella italiana – non sia affatto stata composta soltanto (e nemmeno principalmente) da imprese di grandi dimensioni, le tutele approntate dal diritto del lavoro sono state tradizionalmente modellate su tale tipologia organizzativa. L'introduzione di modelli produttivi differenti, articolati sull'affidamento all'esterno di parti anche significative delle lavorazioni, ha reso necessario un ripensamento delle tutele dei lavoratori, al fine di evitare che le imprese ricerchino i necessari margini di flessibilità organizzativa scaricandone i costi esclusivamente sui soggetti più deboli della catena produttiva<sup>13</sup>.

Il terzo pilastro del diritto del lavoro è identificato nella piena occupazione, assunta come condizione fattuale posta a fondamento della disciplina del contratto di lavoro, e del sistema previdenziale. È però noto che la piena occupa-

---

<sup>10</sup> Cfr. T. TREU, *Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio*, Il Mulino, Bologna, 2001.

<sup>11</sup> Cfr. J. STIGLITZ, *La globalizzazione ed i suoi oppositori*, Einaudi, Torino, 2002.

<sup>12</sup> Cfr. M. D'ANTONA, *Il diritto del lavoro di fine secolo*, cit., 313.

<sup>13</sup> Cfr. R. DE LUCA TAMAJO (a cura di), *I processi di esternalizzazione*, Esi, Napoli, 2002.

zione è stata raggiunta soltanto in periodi piuttosto brevi della vita economica italiana. Questa si è invece caratterizzata per la presenza di un numero rilevante di disoccupati (soprattutto nelle regioni meridionali), e (soprattutto nelle regioni settentrionali) per una non congruenza tra l'offerta di lavoro (riguardante posizioni lavorative richiedenti una specializzazione media ed elevata) e la domanda di lavoro (consistente spesso in lavoratori non sufficientemente qualificati, o con competenze diverse da quelle richieste)<sup>14</sup>.

Il quarto pilastro del diritto del lavoro oggetto di crisi viene identificato da D'Antona nella rappresentanza generale del lavoro attraverso il sindacato. Il riconoscimento da parte dello Stato di un ruolo particolarmente significativo alle organizzazioni sindacali (coinvolte sul finire del secolo XX nelle principali scelte di politica economica)<sup>15</sup> contiene però al suo interno anche i germi di un possibile declino, consistente nella burocratizzazione delle organizzazioni, e nella necessità di queste di pervenire a soluzioni di compromesso, con il rischio di alienarsi la propria base.

La progressiva riduzione del numero degli iscritti alle organizzazioni sindacali, e la differenziazione degli interessi di cui ciascun gruppo di lavoratori è portatore, hanno peraltro minato la loro stessa capacità rappresentativa, e la ricerca di soluzioni concrete al riguardo non ha ancora raggiunto risultati definitivi<sup>16</sup>.

## 2. *Persuasione e giustificazione degli interventi del legislatore*

I mutamenti fin qui sommariamente richiamati rendono dunque necessario un ripensamento degli obiettivi del diritto del lavoro, ed una loro migliore illustrazione, per giustificare nei confronti dei consociati le scelte politiche volte al loro soddisfacimento.

La via seguita nel diritto nordamericano, caratterizzata da un'ampia libertà contrattuale delle parti, e da poche isole di regolazione di fonte legale, non è stata ad oggi seguita nei paesi europei. Questi conservano infatti un elevato livello di tutela, all'interno della disciplina del contratto individuale di lavoro. Si è invece registrato uno spostamento del livello regolativo dei rapporti di lavoro dalla contrattazione collettiva nazionale a quella aziendale (che già in al-

---

<sup>14</sup> Cfr. G. CAZZOLA, *Figli miei precari immaginari*, Guerini, Milano, 2012.

<sup>15</sup> Cfr. M. MARTONE, *Governo dell'economia e azione sindacale*, Cedam, Padova, 2006, 197.

<sup>16</sup> Cfr. R. DE LUCA TAMAJO, *Massimo D'Antona, esperto 'strutturista'*, cit., 190.

cuni ordinamenti aveva assunto un ruolo centrale)<sup>17</sup>, che in linea teorica non costituisce un fenomeno tale da ridurre necessariamente le soglie di protezione dei dipendenti.

La discussione sugli obiettivi del diritto del lavoro, e sui modi migliori per raggiungerli, è di notevole interesse, ed oltre che all'interno della comunità universitaria sarebbe opportuno che si sviluppasse anche al di fuori di essa. Non va infatti dimenticato che le istituzioni nelle quali noi viviamo, create dal diritto e che consideriamo reali, non costituiscono realtà esistenti in natura, bensì creazioni del nostro intelletto<sup>18</sup>. La loro funzione dovrebbe dunque essere quella di migliorare le condizioni di vita di coloro i quali operano al loro interno. Ciò presuppone che vi sia una sufficiente condivisione degli scopi che si intende raggiungere, prima ancora che degli strumenti da impiegare, in relazione ai quali sono di regola possibili una pluralità di soluzioni.

Invero, non esiste in natura alcuna “ferrea legge” dell'economia, in forza delle quali le scelte politiche si debbano considerare obbligate. Si consideri al riguardo la straordinaria varietà del dibattito economico nel corso dei secoli, che ha visto confrontarsi diverse scuole di pensiero, spesso divise sulle stesse premesse su cui costruire le diverse teorie<sup>19</sup>.

Al riguardo, l'uso di forme espressive proprie del linguaggio matematico consente indubbiamente un maggiore rigore nell'esposizione delle conseguenze delle premesse di partenza. Tuttavia, proprio l'individuazione di tali premesse dovrebbe costituire oggetto di discussione e di approfondimento, in quanto partire da premesse errate solitamente non conduce (quale che sia il linguaggio utilizzato) a conseguenze corrette.

È però evidente che, in un sistema economico costruito secondo determinate regole, è possibile individuare le conseguenze di un isolato intervento legislativo, che nella ambizione di mutare il complessivo assetto economico pretenda di ignorare le altre regole (poste anch'esse dal legislatore) già esistenti.

Attirare l'attenzione sulla funzione del diritto del lavoro, e spiegarne le ragioni fondanti ad un pubblico più vasto è necessario, per rimediare alla tendenza, diffusa negli ultimi anni, a considerare livelli di tutela che si consideravano acquisiti come qualcosa di superato, da mettere da parte nel nome di un più dinamico sviluppo.

Non è sufficiente a tale fine il generico richiamo ai valori dell'ordinamento

---

<sup>17</sup> Cfr. da ultimo S. BOLOGNA, *Il contratto aziendale in tempi di crisi*, Giappichelli, Torino, 2017.

<sup>18</sup> Cfr. Y.N. HARARI, *Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità*, Bompiani, Milano, 2014, 131.

<sup>19</sup> Cfr. A. RONCAGLIA, *La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico*, Laterza, Bari, 2001.

che riteniamo fondamentali, ma occorre anche che questi siano percepiti dalla collettività come patrimonio comune. Allo stesso modo, non basta fare riferimento a tali valori per giustificare un intervento legislativo, ma occorre illustrare e dimostrare le ragioni per le quali questo è necessario, per il raggiungimento delle finalità condivise sopra indicate.

In altri termini, il funzionamento del sistema di protezione del lavoro, la sua conservazione, ed il suo sviluppo, richiedono che le disposizioni introdotte dal legislatore godano di un sufficiente grado di consenso.

L'aver per un lungo periodo insistito sulla necessità di interventi in settori nei quali, in precedenza, le proposte di modifica delle regole esistenti non avevano avuto successo, ha portato a cambiamenti che in passato sarebbero sembrati assai ardui da realizzare. Basti pensare alla progressiva riduzione dell'area della tutela reintegratoria contro il licenziamento illegittimo. Questi mutamenti però, una volta realizzati, sono stati sostanzialmente accettati, senza che vi fosse alcun movimento di opinione paragonabile a quello che, in un periodo non lontano, aveva frenato ipotesi di modifica assai meno rilevanti e significative.

Nella valutazione dell'opportunità di interventi su settori specifici, un ruolo essenziale assumono le aspettative ed i desideri dei destinatari della disciplina. Nel sistema giuridico, ed in quello economico, non vi sono fenomeni che possano essere sbrigativamente costruiti secondo lo schema dello sperimentalismo scientifico, per cui ad un'azione corrisponde necessariamente e costantemente la stessa reazione. Invece, il risultato di interventi legislativi si fonda anche – pur se non solo – su ciò che gli attori ritengono che si verificherà in conseguenza dell'intervento stesso, e più in generale su aspettative che spesso hanno assai poco di razionale<sup>20</sup>.

Pur richiamando le tradizionali ragioni fondanti del diritto del lavoro, come strumento per fronteggiare i problemi posti dal funzionamento del mercato, il libro individua dei valori ulteriori che il diritto del lavoro promuove, e che possono contribuire a migliorare le aspettative dei destinatari della disciplina, ed a fondare in modo più stabile gli interventi del legislatore al riguardo.

Limitando necessariamente l'esame ad alcuni aspetti di un ragionamento assai articolato, va segnalato che Davidov, oltre ai valori propri del diritto del lavoro generalmente riconosciuti, individua ulteriori aspetti significativi: questi sono identificati con i termini *non domination*, *distributive justice* e *capabilities*.

Con il primo termine fa riferimento alla necessità di bilanciare, all'interno

---

<sup>20</sup> Cfr. R.H. THALER, *Quasi rational economics*, New York, The Russel Sage Foundation, 1994.

del contratto di lavoro, la posizione di supremazia (non solo economica, ma soprattutto giuridica, necessaria al funzionamento dell'organizzazione) del datore di lavoro sui lavoratori.

Con il secondo termine indica l'opportunità di una redistribuzione delle risorse dai datori di lavoro ai lavoratori, e la necessità di individuare i limiti entro cui questa non si riveli controproducente rispetto agli scopi.

Con il terzo termine indica la possibilità per i lavoratori di raggiungere un livello di libertà sufficiente per i propri obiettivi di vita.

### 3. *Stabilità e sicurezza*

Nel ripensare gli scopi fondamentali del diritto del lavoro, e gli strumenti per raggiungere gli obiettivi che questo si propone, non si può prescindere dal binomio stabilità/sicurezza.

Questo non significa che sia sempre necessario approntare forme di tutela di tipo reintegratorio, in caso di violazione delle norme protettive dei lavoratori. È però necessario, oltre alla predisposizione di regole protette da un sistema sanzionatorio efficace, non intaccare la fiducia dei consociati (ed in primo luogo degli imprenditori e dei lavoratori) nel miglioramento delle proprie condizioni di vita future. Tale elemento appare sfuggente, e non facilmente inquadrabile, ma dallo stesso non si può prescindere, ove si vogliano raggiungere gli obiettivi indicati da Davidov.

L'intero sistema economico moderno, al cui interno il diritto del lavoro è nato ed ha raggiunto il ruolo attuale, si fonda infatti sulla fiducia nella crescita futura (e quindi sull'incremento della ricchezza disponibile)<sup>21</sup>.

Fino al 1500 l'economia mondiale aveva mantenuto dimensioni più o meno costanti, ed i soli incrementi o decrementi significativi erano legati allo sviluppo demografico<sup>22</sup>. In un sistema nel quale la ricchezza globale non aumentava, l'unico modo di migliorare il livello economico di uno Stato era la sottrazione di quote di ricchezza ad altri soggetti, anche in modo violento, tramite le guerre.

Tale modo di pensare non è scomparso: si pensi all'uso distorto – specie nelle divulgazioni giornalistiche – di concetti come quello di “competitività”, non in ordine a risorse obiettivamente scarse (quali l'acqua, o la terra economicamente utilizzabile), bensì alle quote di ricchezza mondiale, quasi che sol-

---

<sup>21</sup> Cfr. N. FERGUSON, *Soldi e potere nel mondo moderno. 1700-2000*, Ponte alle Grazie, Milano, 2001, 123.

<sup>22</sup> Cfr. Y.N. HARARI, *Da animali a dei*, cit., 373.

tanto impoverendo il proprio vicino uno Stato potesse incrementare il benessere proprio e dei propri cittadini<sup>23</sup>.

Soltanto con la nascita della moderna economia, e con l'introduzione del credito (strumento posto alla base dello sviluppo dei primi stati nazionali moderni) il sistema è cambiato<sup>24</sup>. La crescita dell'economia moderna, fondamento del sistema economico attuale, si fonda infatti sulla possibilità di ripagare domani il debito di oggi, con la crescita derivante dal corretto uso del credito ricevuto. Ciò ha un senso soltanto se si ha fiducia nella crescita economica, determinata dall'investimento effettuato, e che ripagherà il credito successivo.

La crescita a sua volta si fonda sul progresso tecnologico, consistente non soltanto nello sviluppo del pensiero scientifico, ma anche nella sua concreta applicazione<sup>25</sup>, e sulla conseguente creazione di nuovi prodotti e nuovi mercati, fino a quel momento non esistenti o poco sfruttati<sup>26</sup>. Basti pensare in proposito a quanto accaduto nel settore delle telecomunicazioni con l'avvento della telefonia mobile, o allo sviluppo del settore dei viaggi aerei in seguito alla liberalizzazione dei mercati.

L'investimento in economia presuppone dunque la fiducia nello sviluppo e nell'incremento del benessere economico che lo stesso possa determinare. Se non si ha questa fiducia, è più probabile che la ricchezza esistente venga utilizzata per realizzare opere volte a mantenere la memoria di chi muore, piuttosto che a migliorare le condizioni di vita dei cittadini, anche per il futuro.

#### 4. *Brevi note critiche in ordine all'individuazione di nuovi scopi del diritto del lavoro*

Nella lettura delle opere di economisti classici, come Adam Smith, ci si concentra spesso sull'affermazione del ruolo della cosiddetta *mano invisibile del mercato*. Tale concetto è però fondato su presupposti (come l'esistenza di

---

<sup>23</sup> Per l'illustrazione dell'erroneità di tale concetto rimando a A. TURNER, *Just capital. Critica del capitalismo globale*, Laterza, Bari, 2002, 23.

<sup>24</sup> Cfr. N. FERGUSON, *Soldi e potere*, cit., 151, sulla erroneità dell'imposizione di limiti rigidi al livello di indebitamento di un paese.

<sup>25</sup> Su tale necessità, in relazione all'elevato livello scientifico raggiunto in età ellenistica, che però non aveva trovato una significativa applicazione pratica, finendo in larga parte nell'oblio, cfr. L. RUSSO, *La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna*, (VII ed. accresciuta), Feltrinelli, Milano, 2013.

<sup>26</sup> Cfr. P. SYLOS LABINI, *Torniamo ai classici. Produttività del lavoro, progresso tecnico e sviluppo economico*, Laterza, Bari, 2004.

mercati pienamente concorrenziali) del tutto inesistenti nell'esperienza storica. Assai più fondata sul dato reale è l'idea che vede l'interesse egoistico degli operatori all'incremento dei profitti, come fondamento della crescita.

Il problema da risolvere non è dunque quello di impedire la realizzazione dei profitti, ma è semmai quello delle modalità della successiva redistribuzione di tale ricchezza, al fine di attenuare le diseguaglianze tra i diversi operatori.

Il valore della *distributive justice* viene posto da Davidov a fondamento dei provvedimenti contro le discriminazioni, ed in favore dell'equo compenso per il lavoratore. Queste forme di intervento evitano che i lavoratori siano considerati diversamente, sulla base di valutazioni che non riguardino la loro capacità lavorativa, ed impongono un compenso che sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato (se vogliamo utilizzare concetti del nostro ordinamento costituzionale).

Il diritto del lavoro però, in materia di redistribuzione della ricchezza, non può andare molto oltre. Effetti assai più significativi può invece raggiungere un sistema fiscale (nel nostro ordinamento previsto a livello costituzionale) fondato sulla progressività.

Questo però si è notevolmente complicato negli ultimi anni, ed ha raggiunto un grado di complessità che ha determinato effetti paradossali. Nelle recenti elezioni politiche, infatti, i cittadini italiani si sono lasciati sedurre dall'idea di una tassazione del reddito personale, fondata su una sola aliquota al 15%, ignorando che, per il complesso gioco delle deduzioni e detrazioni fiscali, oltre il 70% dei contribuenti subiva in realtà una imposizione fiscale reale già inferiore alla percentuale sopra indicata. Ecco dunque che discutere di redistribuzione delle risorse non può prescindere dalla reale conoscenza del funzionamento dei sistemi giuridici, onde evitare che interventi non meditati raggiungano effetti opposti rispetto a quelli voluti.

Ai fini della *non nomination*, e dunque della necessità di limitare la supremazia del datore di lavoro nei confronti del dipendente (sia di natura economica, sia discendente dall'attribuzione da parte della legge al primo di poteri non spettanti invece al secondo), va rilevato che in Italia non hanno avuto successo i tentativi di introdurre forme di democrazia all'interno delle imprese. Ciò non solo per l'opposizione dei datori di lavoro, ma anche per la profonda diffidenza delle organizzazioni sindacali nei confronti del loro coinvolgimento nella gestione dell'impresa stessa<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Cfr. G. GHEZZI, *Commento all'art. 46*, in A. NIGRO, G. GHEZZI, F. MERUSI, *Commentario alla Costituzione. Rapporti economici, III*, a cura di G. BRANCA, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 1979, 69.

Il diritto del lavoro ha pertanto agito su un diverso piano, introducendo forme di tutela individuale dei lavoratori, volte a ridurre lo squilibrio di potere esistente in favore del datore di lavoro, e rafforzando il ruolo delle organizzazioni sindacali.

Alcune forme di tutela (si pensi per esempio alla disciplina dello *jus variandi* prima della riforma del 2015, o alla limitazione sui controlli a distanza) sono state oggetto di critica per la loro rigidità, e dunque modificate. Tuttavia, il mantenimento di limiti di fonte legale ai poteri datoriali, accompagnati da forme di contropotere sindacale, si rende necessario, per non ritornare ad un modello caratterizzato dall'assoluta supremazia del datore di lavoro.

Meno convincente appare a mio avviso l'idea secondo cui il diritto del lavoro dovrebbe avere la funzione di favorire la ricerca del piano di vita migliore per ciascuno, posta a fondamento dell'idea di *capabilities*.

Pare qui riecheggiare il tema del diritto alla ricerca della felicità, estraneo alla tradizione culturale europea, ma riconosciuto come fondamentale dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America.

Al riguardo, va rammentato come i desideri che stanno alla base della nostra società non sono "innati" o "naturali", ma discendono dalla combinazione culturale del romanticismo e del consumismo<sup>28</sup>, che in modo ovviamente non programmato hanno determinato l'immaginario collettivo attuale (assai diverso da quello esistente in epoche passate), del tutto congruente con la necessità di incrementare il più possibile la ricchezza, e la sua circolazione<sup>29</sup>.

Si può qui concordare con l'approccio prudente di Davidov, che riconosce a tale valore una funzione di generale difesa contro le teorie neo liberiste. Più che dell'introduzione di ulteriori diritti, il sistema attuale pare però avere bisogno di aumentare le responsabilità connesse all'esercizio dei diritti esistenti, nei confronti delle imprese, ma anche nei confronti dei lavoratori (rafforzando i doveri di solidarietà tra i cittadini).

In conclusione, possiamo considerare il diritto del lavoro come parte necessaria di un sistema economico moderno (da un lato), e come strumento imprescindibile di tutela delle persona (dall'altro). Questo concorre in modo determinante a creare la fiducia nella crescita economica generale, e nella possibilità di un miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno. Senza tali elementi, e senza fiducia nella possibilità di un miglioramento futuro, il sistema economico rischia di incepparsi, e la riduzione della ricchezza disponibile di determinare situazioni di conflitto sociale difficilmente gestibili.

---

<sup>28</sup> Cfr. V. DE GRAZIA, *L'impero irresistibile. La società dei consumi americana alla conquista del mondo*, Einaudi, Torino, 2006.

<sup>29</sup> Cfr. Y.N. HARARI, *Da animali a dei*, cit., 146.

L'alternativa alla crescita economica, talvolta confusamente proposta come “decrescita felice”, può riguardare forse le scelte dei singoli soggetti, che decidano di perseguire uno stile di vita diverso da quello più diffuso, e fondato sulla frugalità dei consumi individuali.

Un modello economico fondato però sulla volontaria riduzione della ricchezza esistente, oltre a non realizzare direttamente alcun giustizia di carattere distributivo, determinerebbe un aumento del conflitto sociale, in ordine alla divisione delle risorse disponibili. In altri termini, una “decrescita” non sarebbe né felice né indolore, come insegnano i casi di paesi che tale decrescita hanno subito, come la Grecia, e, fuori dal contesto europeo, il Venezuela ai giorni nostri o l'Argentina negli anni passati.

Altro è ovviamente la considerazione della necessità di un impiego intelligente e razionale delle risorse naturali disponibili, che costituiscono invece beni oggettivamente scarsi, e la cui mancanza potrebbe determinare situazioni di conflitto tra stati e popoli. Si tratta però di valori ed obiettivi al cui raggiungimento il diritto del lavoro (ed il diritto più in generale) non possono in alcun modo concorrere.

\*\*\*

#### SUMMARY:

1. The crisis of the pillars of labour law. – 2. Persuasion and justification of the legislator's actions. – 3. Stability and security. – 4. Brief critical notes on the identification of the new purposes of labour law.

### *1. The crisis of the pillars of labour law*

The reading of Guy Davidov's book “*A Purposive Approach to Labour Law*”<sup>30</sup> is undoubtedly fascinating, and stimulates some (brief and necessarily quick) reflections on the fundamental aims of labour law.

As the author consistently points out in the introduction of the book<sup>31</sup>, these have not changed significantly over time. On the contrary, a misalignment has occurred between the objectives pursued and the tools prepared by

---

<sup>30</sup> G. DAVIDOV, *A Purposive Approach to Labour Law*, Oxford University Press, Oxford, 2016.

<sup>31</sup> G. DAVIDOV, *A Purposive Approach*, cit., 2.

the legislator to achieve them. In some cases these proved to be excessive compared to the purpose they had been designed for, while in others they failed to reach them, also leading to unexpected and undesirable effects.

The rethinking of the forms of worker protection within the contract and in the market, cannot however be reduced to simple efficiency evaluations (whose results too have been in many cases questionable)<sup>32</sup>, but must take into account the necessary reconciliation of the plurality of values involved. All of this happens in a political and institutional context that has changed profoundly since the time when the fundamental laws on workers protection were approved.

Before reading Davidov's book it may be useful to start from a 1998 study (which, without fear of exaggerating we can call "prophetic") by Massimo D'Antona<sup>33</sup>. It is evident that, when we read said work we are inevitably conditioned by our knowledge of what happened after its publication, and by the evolution of workers' protections, which at the time was just beginning<sup>34</sup>.

However, the temporal distance that separates us from its publishing allows us to grasp – as in an impressionist painting seen from a certain distance – the depth of the reconstruction of the phenomena, which have manifested themselves in an ever more significant way in later stages.

The starting point of the reflection is constituted by the idea that "the labour law that we know is a historical construct, not in any way ontological", and that the State Constitutions after the Second World War (including obviously the Italian one) proposed "as juridical values of the whole society, the clauses of a compromise between social classes up to then radically opposed by the unequal distribution of power and income, as a result of the different position in the sphere of production"<sup>35</sup>.

This compromise could in fact be read as a starting point towards a new society within the capitalist system, characterized by greater respect and consideration for the person's own values, or as an intermediate step towards a socialist revolution, more dreamed and desired than concretely planned.

---

<sup>32</sup> See L. MENGONI, *Sull'efficienza come principio giuridico*, in *Scritti in memoria di Massimo D'Antona*, Giuffrè, Milano, 2004, 4173; R. DEL PUNTA, *L'economia e le ragioni del diritto del lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2001, 3.

<sup>33</sup> See M. D'ANTONA, *Il diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità?*, in *Riv. giur. lav.*, 1998, I, 311.

<sup>34</sup> See R. DE LUCA TAMAJO, *Massimo D'Antona esperto 'strutturista': l'erosione dei pilastri storici del diritto del lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2009, 185.

<sup>35</sup> See M. D'ANTONA, *Il diritto del lavoro di fine secolo*, cit., 312.

In this context – obviously simplifying complex issues – the fear of an upcoming revolution, and the pressure from the existence of an alternative economic model to the capitalist system, would have led the ruling classes to accept the introduction of higher levels of protection of workers. The end of the socialist model, on the other hand, challenged these achievements, and determined a retreat of the level of protection achieved.

This last “mechanical” relationship cannot, in my opinion, be considered real: the profound changes in the labour markets of Great Britain and the United States of America had already begun well before 1989, under the Thatcher government<sup>36</sup> and the presidency of Ronald Reagan<sup>37</sup> respectively.

In the Italian system the debate on the need for a revision of the worker protection systems had already started in the late '70s, and had been expressed by the so-called “emergency legislation”<sup>38</sup>, containing solutions that would progressively find more and more space in the years to come. These measures were determined by the economic crisis that had hit Western countries as a result of the two oil shocks of 1973 and 1979, rather than by the difficulties of the socialist model, which had not yet fully manifested.

Conversely, even after the transition of the Eastern European countries to the capitalist economic model, the system of protection of workers in Italy (and other Western countries) retained its fundamental structures, except for a certain amount of controlled liberalisation of the use of certain forms of flexible work<sup>39</sup>.

However, at the end of the Twentieth century the four pillars on which labour law had been founded and had stood up to then were affected by profound changes.

The first pillar of labour law to suffer from erosion is the Nation-State. This subject, until then practically unique in the regulation of economic policy, had then lost its centrality, as increasingly more powers were handed over to supranational institutions<sup>40</sup> (and in particular the European ones). These institutions however suffer from a democracy deficit., given that their connection with electors is a only an indirect one and given that they work with deci-

---

<sup>36</sup> See W. WEDDERBURN OF CHARLTON, *Labour rights*, Giuffrè, Milano, 1998, 44.

<sup>37</sup> See J. PATTERSON, *Restless giant*, Oxford University Press, Oxford, 2007.

<sup>38</sup> See R. DE LUCA TAMAJO, L. VENTURA, *Il diritto del lavoro dell'emergenza*, Jovene, Napoli, 1979; R. DE LUCA TAMAJO, *Gli anni '70: dai fasti del garantismo al diritto del lavoro dell'emergenza*, in P. ICHINO (ed.), *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, Milano, 2008, 79.

<sup>39</sup> See T. TREU, *Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio*, Il Mulino, Bologna, 2001.

<sup>40</sup> See J. STIGLITZ, *La globalizzazione ed i suoi oppositori*, Einaudi, Torino, 2002.

sion-making processes “much less conditioned than the models of nation states by the Constitutional social values and the political force of labour.”<sup>41</sup>

These “Original flaws” were joined, in recent years, by the tendency of national governments to use the economic constraints, caused by their membership in the European Union, as a convenient pretext to introduce profound changes in the regulatory framework of the employment contract, often not even required by the EU institutions, or in any case are not imposed (thus leaving the final choice on the matter, in any case, to the national legislator).

The second pillar of labour law is, according to D’Antona, the large factory, in which work is regulated in a rigid manner, and is part of a hierarchical system. Although the economy – especially the Italian one – has by no means been composed only (or even mainly) by large companies, the protections established by labour law have traditionally been modelled on this type of organization. The introduction of different production models, consisting on the outsourcing of parts (even significant ones) of the work, made it necessary to rethink workers’ protections, in order to prevent companies from seeking the necessary margins of organisational flexibility by charging the costs exclusively on the weakest subjects in the production chain<sup>42</sup>.

The third pillar is the full employment, assumed as a factual condition laid at the foundation of the regulations of the employment contract, and of the social security system. It is however known that full employment has been achieved only in rather short periods of Italian economic life. The latter was instead characterized by the presence of a significant number of unemployed people (especially in the Southern regions), and (especially in the Northern regions) by an imbalance between labour supply (of jobs requiring medium and high specialisation) and demand (often consisting of insufficiently qualified workers, or having skills other than those required)<sup>43</sup>.

The fourth pillar of labour under crisis is, according to D’Antona the general representation of labour generated by the trade unions. The recognition by the State of a particularly significant role for trade unions (involved at the end of the Twentieth century in the main choices of economic policy)<sup>44</sup>, however, contains within it also the seeds of a possible decline, consisting of bureaucratisation of organizations, and in the need for these to reach compromises, with the risk of alienating their base.

---

<sup>41</sup> See M. D’ANTONA, *Il diritto del lavoro di fine secolo*, cit., 313.

<sup>42</sup> See R. DE LUCA TAMAJO (ed.), *I processi di esternalizzazione*, Esi, Napoli, 2002.

<sup>43</sup> See G. CAZZOLA, *Figli miei precari immaginari*, Guerini, Milano, 2012.

<sup>44</sup> See M. MARTONE, *Governo dell’economia e azione sindacale*, Cedam, Padova, 2006, 197.

The progressive reduction in the number of members of the trade union organizations, and the differentiation of the interests of each group of workers, have also undermined the union's power of representation, and the search for concrete solutions in this regard has not yet achieved final results<sup>45</sup>.

## 2. *Persuasion and justification of the legislator's actions*

The changes summarised above make it therefore necessary to rethink the objectives of labour law, and a better illustration thereof, to justify with the subjects of labour law the political choices aimed at meeting their needs.

The path followed in North American law, characterized by a wide contractual freedom of the parties, and by a few islands of regulation by law, has not been followed to date in European countries. These countries in fact maintain a high level of protection, within the system of the individual employment contract. On the contrary, there has been a shift in the regulatory level of labour relations from national collective bargaining to company bargaining (which in some jurisdictions had assumed a central role)<sup>46</sup>, which in theory is not a phenomenon that could necessarily reduce the employee protection thresholds.

The discussion on the objectives of labour law, and on the best ways to achieve them, is of considerable interest, and it should be developed not just within the academic community but also outside of it. We should not forget that the institutions in which we live, created by law and which we consider real, are not objects that exist in nature, but creations of our intellect<sup>47</sup>. Their function should therefore be to improve the living conditions of those working within them. This presupposes that the goals we want to meet are adequately shared, even more so than the tools to be used to reach them, since there is a wide range of solutions applicable for the latter.

Indeed, there is no "iron law" of the economy in nature, by virtue of which political choices must be considered obligatory. Consider, in this regard, the extraordinary variety of the economic debate over the centuries, in which different schools of thought squared off and clashed, often divided on the same premises on which the different theories could be built<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> See R. DE LUCA TAMAJO, *Massimo D'Antona, esperto 'strutturista'*, cit., 190.

<sup>46</sup> Lastly, see BOLOGNA, *Il contratto aziendale in tempi di crisi*, Giappichelli, Torino, 2017.

<sup>47</sup> See Y.N. HARARI, *Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità*, Bompiani, Milano, 2014, 131.

<sup>48</sup> See A. RONCAGLIA, *La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico*, Laterza, Bari, 2001.

In this regard, the use of expressive forms typical of mathematical language undoubtedly allows greater rigour in exposing the consequences of the initial premises. However, the identification of such premises should indeed be the object of discussion and analysis, since starting from incorrect premises usually does not lead (whatever the language used) to correct conclusions.

It is evident, however, that in an economic system built according to certain rules, it is possible to identify the consequences of a single legislative measure, which in the ambition to change the overall economic structure pretends to ignore the other rules (also set by the legislator).

In order to draw attention to the function of labour law, and to explain the reasons behind it to a wider public, it is necessary, to change the trend (quite popular in recent years) that regards the current, and taken for granted, levels of protection as something outdated, to be cast aside in the name of a more dynamic development.

To this end, the generic reference to the values of the legal system that we consider fundamental is not sufficient, but it is also necessary that these be perceived by the community as a shared wealth. In the same way, it is not enough to refer to these values to justify a legislative measure, but also necessary to illustrate and demonstrate the reasons why this is necessary, for the achievement of the shared purposes indicated above.

In other words, the functioning of the labour law protection system, its conservation and its development require that the provisions introduced by the legislator have sufficient consensus.

The persistent insistence on the need for measures in areas in which, previously, the proposed amendments to the existing rules had not been successful, has led to changes that in the past would have seemed very difficult to achieve. Just think of the gradual reduction of the area of protection against unfair dismissal by re-employment. These changes, however, once implemented, were substantially accepted and the people's reaction was not even remotely comparable to the one that, not many years before, had slowed down much less significant and significant attempts at changing.

In assessing the appropriateness of measures on specific sectors, an essential role is taken by the expectations and desires of the recipients of the measure itself. In both the legal and economic systems no phenomena can be hastily built and integrated according to the scheme of scientific experimentalism, so that an action necessarily and constantly corresponds to the same reaction. Instead, the result of legislative measures is based also, but not only, on what the players believe will occur as a result of the measure itself, and more gen-

erally on expectations that often have little if any rational grounding<sup>49</sup>.

The book at the same time recalls the traditional founding reasons of labour law as a tool to face the problems posed by the functioning of the market while also identifying other values that labour law promotes, and which can contribute to improving the expectations of its beneficiaries and to establish a more stable action by the legislator.

Although he limits, for obvious reasons, the examination to some aspects of a very complex reasoning Davidov, in addition to the generally recognized values of labour law, identifies further significant aspects: these are identified with the terms *non-domination*, *distributive justice* and *capabilities*.

The first term refers to the need to balance, within the employment contract, the position of supremacy (not only economic, but above all legal, necessary for the functioning of the organization) of the employer on workers.

The second one indicates the opportunity of a redistribution of resources from employers to workers, and the need to identify the limits within which this does not prove counterproductive with respect to the goals.

The third term indicates the possibility for workers to achieve a level of freedom suitable for their life goals.

### 3. *Stability and security*

In rethinking the fundamental aims of labour law, and the tools to achieve the related goals, one cannot ignore the combination of stability and security.

This does not mean that it is always necessary to set up forms of protection by re-employment in case of violation of workers' protection rules. It is however necessary, in addition to the preparation of rules protected by an effective system of sanctions, to avoid undermining the trust of the affiliates (and above all of the entrepreneurs and workers) in improving their future living conditions. This element appears elusive, and not easy to fit in any framework, but at the same time it cannot be ignored if we want to reach the objectives indicated by Davidov.

The entire modern economic system, within which labour law was established and achieved its current role, is based on confidence in future growth (and therefore on the increase in available wealth)<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> See R.H. THALER, *Quasi rational economics*, New York, The Russel Sage Foundation, 1994.

<sup>50</sup> See N. FERGUSON, *Soldi e potere nel mondo moderno. 1700-2000*, Ponte alle Grazie, Milano, 2001, 123.

Up until the dawn of the 16<sup>th</sup> century the world economy had maintained more or less constant dimensions, and the only significant increases or decreases were linked to demographic development<sup>51</sup>. In a system in which global wealth did not increase, the only way to improve the economic level of a state was subtracting wealth from other subjects, even in a violent way, through wars.

This way of thinking has not disappeared: just think of the distorted use – especially in journalism – of concepts such as “competitiveness”, not related to objectively scarce resources (such as water, or economically viable land), but related to global wealth, almost as if only by impoverishing one’s neighbour a state can increase its own and its citizens’ well-being<sup>52</sup>.

Only with the birth of the modern economy, and with the introduction of credit (an instrument that underlies the development of the first modern nation states) the system changed<sup>53</sup>. The growth of the modern economy, the foundation of the current economic system, is based on the possibility of repaying today’s debt tomorrow, and growth derives from the correct use of the credit received. This only makes sense if one trusts in the economic growth, determined by the investment made, and on the fact that it will repay the credit.

The growth in turn is based on technological progress, consisting not only in the development of scientific thought, but also in its concrete application<sup>54</sup>, and on the consequent creation of new products and new markets that did not exist or were not fully exploited before<sup>55</sup>. Just think about what happened in the telecommunications sector with the rise of mobile telephony, or the development of the airplane travel industry following the liberalisation of the markets.

Investment in the economy therefore presupposes confidence in the development and in the increase of the economic well-being that it can determine. Without this trust, what is more likely is that the existing wealth is used to carry out works designed to keep the memory of those who die, rather than to improve the living conditions of citizens and improve the future.

---

<sup>51</sup> See Y.N. HARARI, *Da animali a dei*, cit., 373.

<sup>52</sup> For a better depiction of the wrongness of this concept please see A. TURNER, *Just capital. Critica del capitalismo globale*, Laterza, Bari, 2002, 23.

<sup>53</sup> See N. FERGUSON, *Soldi e potere*, cit., 151, on the erroneous imposition of rigid limits on the level of indebtedness of a country.

<sup>54</sup> For further analyses on this need, considering also the high scientific level reached in the Hellenistic age, which was however not paired with a significant practical application, ending up largely in oblivion, see L. RUSSO, *La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna*, (VII ed. accresciuta), Feltrinelli, Milano, 2013.

<sup>55</sup> See P. SYLOS LABINI, *Torniamo ai classici. Produttività del lavoro, progresso tecnico e sviluppo economico*, Laterza, Bari, 2004.

#### 4. *Brief critical notes on the identification of the new purposes of labour law*

In reading the works of classical economists, such as Adam Smith, we often focus on the clear definition of the role of the so-called *invisible hand of the market*. However, this concept is based on assumptions (such as the existence of fully competitive markets) that are completely non-existent and ungrounded in history. The idea that the operators' selfish interest in increasing profits is the foundation of growth is more grounded in the real data.

Therefore, the problem that we should address is not just how to increase profits but rather how should we redistribute wealth, in order to mitigate the inequalities between the various operators.

The value of the *distributive justice* is set by Davidov as the basis for the anti-discrimination measures, in favour of fair compensation for the worker. These forms of intervention prevent workers from being considered differently, on the basis of evaluations that do not regard their working capacity, and impose a fee that is proportional to the quantity and quality of the work performed (here we are using concepts belonging to the Italian Constitution).

Labour law, however, cannot go much further in the matter of redistribution of wealth. Far more significant effects can instead be achieved through a progressive taxation system (which is part of the Constitution of Italy).

However, this has been considerably complicated in recent years, and has reached a degree of complexity that has led to paradoxical effects. In fact, in recent elections, Italian citizens have been seduced by the idea of personal income taxation, based on a single 15% rate, ignoring that, for the complex game of tax deductions and allowances, more than 70% of taxpayers actually paid a percentage of taxes lower than the percentage indicated above. Therefore we cannot discuss the redistribution of resources without the real knowledge of the functioning of legal systems, in order to avoid that non-mediated actions have effects opposite to those desired.

For the purposes of the *non-nomination*, and therefore of the need to limit the supremacy of the employer towards the employee (which has at the same time an economic nature and is caused by the former having powers not granted to the latter), it should be noted that in Italy the attempts to introduce forms of democracy within companies have not been successful. This is not only due to the opposition of the employers, but also to the profound distrust of the trade unions regarding their involvement in the management of the company itself<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> See G. GHEZZI, *Commento all'art. 46*, in A. NIGRO, G. GHEZZI, F. MERUSI, *Commentario*

Labour law has therefore acted on a different plan, introducing forms of individual worker protection, aimed at reducing the existing imbalance of power in favour of the employer, and strengthening the role of the trade unions.

Some forms of protection (for example, the discipline of the *jus variandi* before the 2015 reform, or the limitation on remote controls) have been criticized for their rigidity, and therefore modified. However, maintaining legal limits to the employers' powers, accompanied by forms of trade union counter power is necessary, in order to prevent society from returning to a model characterized by the absolute supremacy of the employer.

In my opinion, the idea that the labour law should help encouraging the search for the best life plan for everyone, based on the idea of *capabilities*.

This seems to echo the theme of the right to the pursuit of happiness, extraneous to the European cultural tradition, but recognized as fundamental by the Constitution of the United States of America.

In this regard, it should be remembered that the desires that underlie our society are not "innate" or "natural", but derive from the cultural combination of romanticism and consumerism<sup>57</sup>, which obviously have generated the current collective imagination (very different from the one of the past), completely consistent with the need to increase wealth and its circulation as much as possible<sup>58</sup>.

Here we can agree with Davidov's cautious approach, which recognises this value as a general defence against neo-liberalist theories. Rather than introducing further rights, however, the current system seems to need to increase the responsibilities connected to the exercise of existing rights for what concerns both businesses and employees (strengthening the duties of solidarity among citizens).

In conclusion, we can consider labour law as both a necessary part of a modern economic system (on the one hand), and as an indispensable tool for protecting people (on the other). This contributes decisively to creating confidence in general economic growth, and in the possibility of improving the living conditions of everyone. Without these elements, and without trust in the possibility of future improvement, the economic system risks becoming clogged, and the reduction of the available wealth leads to social conflicts that are difficult to manage.

---

*alla Costituzione. Rapporti economici, III*, edited by G. Branca, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1979, 69.

<sup>57</sup> See DE GRAZIA, *L'impero irresistibile. La società dei consumi americana alla conquista del mondo*, Einaudi, Torino, 2006.

<sup>58</sup> See Y.N. HARARI, *Da animali a dei*, cit., 146.

The alternative to economic growth, sometimes confusedly labelled “happy degrowth”, may perhaps concern the choices of the individual subjects, who decide to pursue a lifestyle different from the mainstream one and based on the frugality of individual consumption.

An economic model founded on the voluntary reduction of existing wealth not only would not obtain any social and distributive justice, but rather would lead to an increase in social conflict on the sharing of available resources. In other words, a “degrowth” would be neither happy nor painless, as shown by the cases of countries that have suffered degrowth, such as Greece, and, outside the European context, Venezuela of today or Argentina in the past years.

Despite that it is true, but it is a completely different matter, that available natural resources should be used in a rational and intelligent way, as they are objectively scarce and their scarcity could lead to situations of conflict between states and nations. However, these are values and objectives that labour law (and law in general) cannot help fulfil in any way.